

# STATUTO

## ART. 1 – (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore l'Associazione di Promozione Sociale denominato "RIS Rete Innovazione Sostenibile APS" che assume la forma giuridica di associazione **non riconosciuta** apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Strada Marosticana, 6 nel Comune Vicenza. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## ART. 2 - (Statuto)

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

## ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è definito secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

## ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono identificabili nelle lettere **"e" "i" "o" "w" di cui all'art. 5 comma 1** del D.Lgs. 117/2017 e si configurano in:

- creare occasioni di incontro tra imprese, istituzioni e altre organizzazioni che operano nel territorio, per promuovere la collaborazione tra settori privato, pubblico e non profit nell'implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile;
- promuovere la conoscenza e la diffusione di buone pratiche presenti in organismi pubblici e privati in materia di responsabilità sociale d'impresa e sostenibilità;
- promuovere la conoscenza e l'applicazione in ambito aziendale delle metodologie e degli strumenti relativi alla responsabilità sociale d'impresa e sostenibilità, quali sistemi di gestione, certificazioni e bilanci sociali, ambientali e di sostenibilità;

- sviluppare le competenze degli associati sui temi della responsabilità sociale di impresa e sostenibilità;
- promuovere e organizzare studi e ricerche, attività formative e iniziative di divulgazione inerenti la responsabilità sociale d'impresa, anche in collaborazione con associazioni/istituzioni/organizzazioni pubbliche e private.

Per il raggiungimento di tale finalità l'Associazione ritiene di dover:

- Organizzare manifestazioni culturali, convegni e seminari o altri eventi di divulgazione su problematiche di rilevanza nel campo della responsabilità sociale d'impresa nonché la pubblicazione e la diffusione di studi e notizie in forma scritta e tramite strumenti informatici;
- Promuovere e organizzare attività formative inerenti la responsabilità sociale d'impresa, anche in collaborazione con associazioni/istituzioni/organizzazioni pubbliche e private, università ed enti accreditati;
- Realizzare attività sociali, secondo le indicazioni dell'Assemblea, in linea con lo spirito d'impresa che si vorrebbe promuovere;
- Organizzare iniziative di raccolta fondi, finalizzate esclusivamente alla realizzazione di attività sociali;
- Esercitare un continuo scambio di informazioni tra gli associati e le comunità di riferimento a proposito di esperienze, pratiche e strumenti della responsabilità sociale e sostenibilità, anche attraverso la realizzazione di laboratori operativi;
- Attivare percorsi partecipativi, con l'obiettivo di impegnare i diversi portatori d'interesse in progetti finalizzati a valorizzare la responsabilità sociale d'impresa delle organizzazioni di territorio, garantendo lo sviluppo di una rete di collaborazioni.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse di cui all'art.5 ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto e comunque nel territorio nazionale.

#### **ART. 6 - (Ammissione)**

L'Associazione è aperta a tutte le persone giuridiche (Enti del Terzo settore) ed anche alle persone fisiche che abbiano compiuto il 18mo anno d'età, a patto che ne condividano le finalità e mosse da spirito di solidarietà si impegnino concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato, subordinata al pagamento della prima quota associativa annuale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro, persone fisiche e giuridiche (Enti del Terzo settore) ivi compresi i soci Fondatori, che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro, persone fisiche e giuridiche (Enti del Terzo settore) che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie e comunque partecipano a pieno titolo all'attività dell'Associazione,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione, quale riconoscimento del loro operato nei vari ambiti d'azione sia in campo scientifico, economico, sociale e d'impresa.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

È prevista la categoria "Amici della CSR", con l'obiettivo di ampliare la platea a studenti e persone semplicemente interessate a "conoscere" per la quale si determinerà una quota agevolata. Gli aderenti a questa categoria "non avranno diritto di voto".

#### **ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)**

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

#### **ART. 8 - (Qualità di volontario)**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

#### **ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)**

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

Il socio che entro trenta giorni dalla data di scadenza del versamento della quota associativa non ha provveduto al saldo, perde la qualifica di socio; per riacquistare la qualifica potrà tuttavia rifare regolare domanda di ammissione.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 gg all'Assemblea.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

#### **ART. 10 - (Organi sociali)**

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente,
- Segretario
- Tesoriere
- Comitato scientifico
- Organo di controllo

#### **ART. 11 - (Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

### **ART. 13 - (Validità Assemblee)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci.

### **ART. 14 - (Verbalizzazione)**

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario oppure, all'occorrenza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

### **ART. 15 - (Organo di amministrazione)**

L'organo di amministrazione è composto da un numero compreso fra 5 a 9 membri sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea e specificatamente:

a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i bilanci;
- d) compila i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- e) stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) formula modalità e tempistica per il versamento annuale delle quote da parte degli Associati;
- g) delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- h) favorisce la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione;
- i) organizza l'esecuzione degli atti non espressamente demandati all'Assemblea;
- l) indica all'Assemblea i nominati dei componenti del Comitato Scientifico;
- m) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione e il rendiconto consuntivo e preventivo.

#### **ART. 16 - (Presidente)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Organo di amministrazione e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e l'Organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 17 - (Segretario)**

Eletto dall'Assemblea assieme all'Organo di amministrazione, dura in carica tre anni. Alla scadenza del mandato, fino alla successiva deliberazione assembleare, sono prorogati i poteri del Segretario in carica. E' membro di diritto dell'organo amministrativo.

Cura la gestione amministrativa dell'Associazione, di cui sottoscrive gli atti congiuntamente al Presidente; redige i verbali delle sedute dell'Organo amministrativo, trascrive quelli relativi alle assemblee degli associati, curando che questi siano sottoscritti dal Presidente, dal Segretario dell'Assemblea ed eventualmente dal Vice presidente. Cura le procedure di iscrizione e recesso, per mezzo di apposito registro Soci da lui custodito e l'emissione delle quote.

#### **ART. 18 - (Tesoriere)**

Eletto all'interno dell'Organo di Amministrazione ne condivide la durata. Il Tesoriere presiede alla gestione finanziaria e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri dell'Organo di Amministrazione, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dell'Organo di Amministrazione. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

#### **ART. 19 - (Organo di controllo)**

Sarà eventualmente nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 20 - (Organo di Revisione legale dei conti)**

Sarà nominato esclusivamente nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

#### **ART. 21 - (Comitato Scientifico)**

Viene nominato un Comitato Scientifico, formato da personalità attive nei settori del sociale, d'impresa, del mondo scientifico, dell'università e della ricerca.

Il suo compito è di essere un supporto competente alle decisioni assunte dall'Organo di amministrazione inerenti settori specifici e specialistici. I Componenti il Comitato partecipano di diritto ai Consigli direttivi e all'Assemblea.

I membri del Comitato Scientifico sono nominati dall'Assemblea, in numero non superiore a nove, su proposta dell'Organo di amministrazione e durano in carica esattamente la durata del mandato dell'organo di amministrazione stesso.

## **ART. 22 - (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

## **ART. 23 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

## **ART. 24 - (Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

## **ART. 25 - (Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

## **ART. 26 - (Personale retribuito)**

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

## **ART. 27 - (Assicurazione dei volontari)**

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

## **ART. 28 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**



L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 29 - (Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.